



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NISINI, DE VECCHIS, PIZZOL, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2020

Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e istituzione del Fondo per la sicurezza dei conducenti di veicoli adibiti al servizio di *taxi* o di noleggio con conducente

ONOREVOLI SENATORI. - Il lavoro di coloro che si occupano di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è non soltanto faticoso, poiché si passano molte ore al volante o nel traffico, ma anche pericoloso poiché gli operatori entrano costantemente in stretto contatto con persone che non conoscono e che possono talvolta mettere a rischio la loro incolumità. Ne danno prova i numerosi episodi di violenze nei confronti dei tassisti e dei conducenti delle vetture che effettuano servizio a noleggio con conducente.

Il legislatore ha quindi il dovere di promuovere delle misure che siano atte a tutelare i lavoratori del settore, adottando degli strumenti già in uso in altri Paesi, talvolta anche in Italia, e che hanno dato dimostrazione di essere efficaci nella prevenzione degli episodi di violenza, senza per questo ostacolare l'esercizio dell'attività lavorativa.

In particolare, uno strumento utile è il pannello divisorio tra la parte anteriore e la parte posteriore dell'abitacolo, molto diffuso in altri Paesi ma poco usato in Italia, dove si riscontra una totale assenza nel mercato a causa della carenza sia di domanda sia di offerta. Per stimolare entrambe, è opportuno un incentivo pubblico.

Altro strumento idoneo è quello delle telecamere di sicurezza collocate all'interno del veicolo, strumento poco diffuso per i costi ma che potrebbe essere incentivato adeguatamente.

Un ausilio potrebbe derivare inoltre dalla rimozione dell'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza, le quali sono uno dei principali e più utili dispositivi di sicurezza passiva ma, talvolta, in casi di aggressione, possono rappresentare un ostacolo alla difesa perso-

nale. L'uso delle cinture dovrebbe quindi essere opzionale, solo per il guidatore, restando invece obbligatorio per i passeggeri.

Infine, può essere utile consentire agli operatori del settore di ammettere al servizio di trasporto un numero di persone anche inferiore al numero di posti disponibili nel veicolo, in modo da dare loro la possibilità di cautelarsi qualora ritengano pericoloso il trasporto contemporaneo di troppe persone.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 apporta modificazioni alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante le norme quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, al fine di prevedere che le autovetture adibite al servizio di *taxi* o di noleggio con conducente siano obbligatoriamente dotate di sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori, di un dispositivo di allarme mobile nonché - su libera scelta dell'operatore - di apposito pannello divisorio tra parte anteriore e parte posteriore dell'abitacolo. Ulteriore modifica alla legge quadro è quella volta a prevedere che l'operatore possa ammettere al servizio di trasporto un numero di persone inferiore al numero di posti disponibili, fermo restando la facoltà, qualora il veicolo sia dotato di pannello divisorio tra parte anteriore e parte posteriore dell'abitacolo, di consentire l'accesso di persone ai sedili ubicati nella parte anteriore.

L'articolo 2 reca modificazioni all'articolo 172, comma 8, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di prevedere che i conducenti dei veicoli adibiti al servizio di *taxi* o di noleggio con conducente, durante il ser-

vizio di trasporto di persone e limitatamente alle circostanze nelle quali ciò possa ostacolare la difesa personale, non siano obbligati all'uso delle cinture di sicurezza.

L'articolo 3 istituisce un fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato Fondo per la sicurezza dei conducenti di veicoli adibiti al servizio di *taxi* o di noleggio con conducente, con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per l'erogazione di contributi finalizzati a dotare le autovetture adibite al servizio di *taxi* o di noleggio con conducente di sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione

audio-video a colori, di dispositivi di allarme mobile e di pannello divisorio tra parte anteriore e parte posteriore dell'abitacolo. Le norme di dettaglio sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4 reca, infine, le disposizioni di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge
15 gennaio 1992, n. 21)*

1. All'articolo 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«*5-bis.* Le autovetture adibite al servizio di *taxi* o di noleggio con conducente sono dotate di sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori e di un dispositivo di allarme mobile. Le medesime autovetture possono essere altresì dotate di apposito pannello divisorio tra parte anteriore e parte posteriore dell'abitacolo.

5-ter. Il numero di persone che possono prendere posto sui veicoli adibiti al servizio di *taxi* o di noleggio con conducente non può superare quello indicato nella carta di circolazione, ferma restando la facoltà per il conducente di ammettere al servizio di trasporto un numero di persone inferiore al numero di posti disponibili. Nel caso di veicoli dotati di pannello divisorio tra parte anteriore e parte posteriore dell'abitacolo, ai sensi del comma *5-bis*, secondo periodo, è facoltà del conducente consentire l'accesso di persone ai sedili ubicati nella parte anteriore ».

Art. 2.

*(Modifica al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 172, comma 8, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legisla-

tivo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *b-bis*) è inserita la seguente:

« *b-ter*) i conducenti dei veicoli adibiti al servizio di *taxi* o di noleggio con conducente, durante il servizio di trasporto di persone e qualora le circostanze lo richiedano al fine di non ostacolare la difesa personale; ».

Art. 3.

(Fondo per la sicurezza dei conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di noleggio con conducente)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la sicurezza dei conducenti di veicoli adibiti al servizio di *taxi* o di noleggio con conducente, con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a erogare contributi per dotare le autovetture adibite al servizio di *taxi* o di noleggio con conducente di sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori, di dispositivi di allarme mobile e di pannello divisorio tra parte anteriore e parte posteriore dell'abitacolo, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, quantificati in 5 milioni di euro annui a decor-

rere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

€ 1,00